

ALLEGATO 6

PROCEDURE PER L'ALIENAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI.

Le unità immobiliari, acquisite al patrimonio comunale, vengono vendute in conformità alla L.n. 560/93 e alla Legge Regionale del 12 dicembre 2003, n.24 e s. m. i. e precisamente:

- E' stato predisposto ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. un Piano di Vendita, da trasmettere alla Regione Campania, nel rispetto della misura massima del 75% delle unità abitative disponibili;
- Possono acquistare gli alloggi inseriti nel piano di vendita tutti coloro che rispondono ai requisiti di cui alla legge n. 560/93 e L.R. n. 18/97 : gli assegnatari, ovvero i loro familiari conviventi, i quali, all'atto della presentazione della domanda, conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre cinque anni e sono in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese, hanno altresì titolo all'acquisto i nuclei familiari che hanno in corso pratiche di voltura o regolarizzazione ai sensi della L.R. n. 18/97 e L.R. 13/2000;
- I soggetti titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal C.I.P.E. ai fini del diritto alla decadenza all'assegnazione, o ultrasessantenni o portatori di handicap che non intendono acquistare l'alloggio, condotto a titolo di locazione restano assegnatari del medesimo alloggio che, in ogni caso, non potrà essere alienato a terzi;
- Per gli altri soggetti l'alienazione a terzi può essere effettuata solo nel caso in cui gli assegnatari non esercitino l'opzione di acquisto entro in un anno dalla notifica della volontà di porre in vendita gli alloggi;
- Il prezzo di vendita di ciascun alloggio è stato calcolato nel modo seguente:
 $\text{Rendita catastale} \times 100 - 20\%$ (riduzione massima per vetustà oltre 20 anni) + rivalutazione per manutenzione effettuata;

Al valore dell'alloggio come sopra determinato vengono detratti:

- per gli alloggi assegnati a riscatto, l'importo di tutti i canoni corrisposti dalla data di assegnazione dell'alloggio;
- per gli alloggi assegnati a locazione semplice, l'importo di tutti i canoni corrisposti ai sensi del D.Lgs. n. 354/99;

Sono previste

due modalità di pagamento dell'importo determinato:

- a) Pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10% del prezzo di cessione;
- b) Pagamento dilazionato così come previsto dall'art.2 della L.R. n.24 del 12/12/2003:
 1. Anticipazione del 12% e dilazione di pagamento di 15 rate per redditi inferiori a Euro 19.814,90;
 2. Anticipazione dell'8% e dilazione di pagamento di 20 rate per redditi inferiori a Euro 16.984,20;
 3. Anticipazione del 6% e dilazione di pagamento di 25 rate per redditi inferiori a Euro 14.153,04.

N.B. Le dilazioni di pagamento sono concesse ad un interesse del tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dott. Marco Chiauzzi

IL DIRIGENTE A.T./A.L.P.P.
ing. Nunzio Boccia